



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi 10 - Cap. 25049 - C.F. e P.I. 00451300172
Tel. 030/980161 - Fax 030/981420 - e-mail: info@comune.iseo.bs.it
www.comune.iseo.bs.it

Area Tecnica

COMUNE DI ISEO

Prot.0018281 - 07.11.2012

CAT. VI CLASSE 3 PARTENZA



**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 447/1998,
ORA ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, RICHIESTO DALLA DITTA ST. ELLE DI ROTA E LUMINA S.N.C.**

L'Autorità Competente per la V.A.S.
di concerto con l'Autorità Procedente per la V.A.S

VISTO:

- l'art. 97 della L.R. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine all'iter procedurale per l'approvazione di progetti SUAP in variante al P.R.G. e l'art. 4 della medesima L.R. n. 12/200, che detta disposizioni in ordine alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 16/01/2008 n.4 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3/04/2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007 "*indirizzi Generali per la valutazione di Piani e Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)*", in particolare il punto 5.9;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 "*determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS*" del 27/12/2007, aggiornata con Deliberazione Regionale n. VIII/10971 del 30/12/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/761 del 10/11/2010;
- la Direttiva 85/337/CEE (allegati I e II);
- la Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);

CONSIDERATO:

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 224 del 19/09/2011 e n. 109 del 02/04/2012 è stato dato avvio al procedimento per la variante parziale al vigente P.G.T., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 447/1998, presentata dalla ditta **ST. ELLE DI ROTA E LUMINA S.N.C.**;
- che con la citata deliberazione G.C. n. 224 del 19/09/2011 è stato dato altresì avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, individuando l'Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS nella persona del Geom. Candida Sala - Responsabile settore n° 4 (ambiente e urbanistica) - del

Comune di Verolavecchia, l'Autorità Procedente per la procedura di verifica nella persona dell'Ing. Pietro Vavassori – Responsabile dell'Area Tecnica- del Comune di Iseo, nonché i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i soggetti del pubblico (*Regione Lombardia, Regione Lombardia sede territoriale di Brescia, Provincia di Brescia, comune di Tavernola Bergamasca, comune di Monte Isola, comune di Corte Franca, comune di Predore, comune di Sulzano, comune di Sarnico, comune di Monticelli Brusati; comune di Polaveno; comune di Capriolo; comune di Provaglio d'Iseo; Comunità Montana del Sebino Bresciano; Comunità Montana del Sebino Bresciano; Cogeme Spa; Anas Compartimento di Milano; Ferrovienord Spa; A2A Spa; Enel Distribuzione Spa; Wind Spa; H3G Spa; Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Brescia Mantova e Cremona, A.S.L. di Brescia, A.R.P.A. di Brescia, Acque Ovest Bresciano AOB2, Consorzio Gestione Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino; Consorzio Gestione Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro; Tutela Ambientale del Sebino Spa; Cogeme Gestioni Gruppo LGH; Enel Sole Srl; Telecom Italia Spa; Vodafone Spa; Brescia Mobilità Spa*);

- che l'avviso di avvio del procedimento in data 27/09/2011 è stato pubblicato sul sito del Comune di Iseo www.comune.iseo.bs.it;
- che l'avviso di deposito del rapporto preliminare è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Iseo dal 16/05/2012 al 16/06/2012, sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e sul sito del Comune di Iseo www.comune.iseo.bs.it;
- che con nota Prot. N°8394 del 16/05/2012 è stata convocata la Conferenza di Verifica per l'esame del Rapporto preliminare (documento di verifica degli effetti significativi sull'ambiente) per il giorno 12/06/2012 presso la Sala Consiliare posta al primo piano della sede municipale in Piazza Garibaldi n. 10;

VISTI:

- la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - n. 9840 di prot. del 08/06/2012 con la quale è stato espresso il seguente parere: *“Esecuzione di accertamenti archeologici preventivi, sotto la direzione della Soprintendenza ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- la nota della Regione Lombardia, S.T.E.R. di Brescia n. 9901 di prot. dell'11.06.2012, con la quale è stato espresso il seguente parere: *“ Parere favorevole a condizione che eventuali interventi specifici su recettori superficiali del reticolo idrico siano autorizzati ”* ;
- la nota dell'Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino n. 9929 di prot. del 12.06.2012, con la quale è stato espresso il seguente parere: *“Valuta favorevolmente il documento di sintesi ritenendo necessario la predisposizione di pozzetti disoleatori per depurare le acque bianche provenienti dall'intervento che, attraverso la rete dei fossi esistenti, confluiscono in Torbiera*;
- il verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS in data 12/06/2012 ;
- le valutazioni istruttorie della Provincia di Brescia, prot. 10451 del 18/06/2012 con le quali è stato espresso il seguente parere conclusivo:
 1. *Nel territorio comunale è rilevata la presenza di un sito Rete Natura 2000, il ZIC/ZPS delle Torbiere d'Iseo rimandando la relativa valutazione all'Ufficio Provinciale preposto e all'Ente Gestore*;
 2. *L'intervento è collocato in un varco insediativo a rischio della Rete Ecologica Provinciale per cui suggerisce di valutare le indicazioni in merito del PGT adottato definendo altresì misure di mitigazione e compensazione adeguate a mantenere e migliorare la funzionalità della rete Ecologica*;
 3. *Si rimanda alla corretta applicazione della normativa di Polizia Idraulica per quanto attiene agli aspetti legati al Reticolo Idrico Minore ovvero al divieto di tombinatura dei corsi d'acqua naturali*;

3. Valutare la possibilità di raccogliere in sistemi idonei le acque pluviali e di realizzare duali di adduzione delle acque, così da permettere il riutilizzo per usi civili, industriali ed irrigui, preservando in tal modo l'uso dell'acqua potabile stessa;

- La nota dell' ARPA di Brescia, prot. n. 10726 del 21/06/2012, con la quale è stato espresso il seguente parere conclusivo: “ Si ritiene di poter esprimere parere FAVOREVOLE in merito alla proposta di non assoggettare il progetto alla procedura di VAS” a condizioni che le considerazioni formulate (e sotto riportate) vengano recepite nell'iter di approvazione del SUAP:

1. Considerata la prossimità dell'intervento con edifici residenziali (m. 200) e di terreni agricoli coltivati, vengono raccomandate opere di mitigazione ambientale a protezione di possibili inquinanti di una certa entità (almeno 10 m.) e previa progettazione delle stesse;
2. Preservare la naturalità del sistema idrico superficiale o prevedere interventi mirati al ripristino con incremento della vegetazione delle sponde di qualità autoctona ed igrofila;
3. Devono essere osservate in sede di progetto esecutivo le conclusioni dello studio sismico geologico predisposto in sede di verifica della VAS;
4. Nella tavola dei vincoli e limitazioni del PGT è evidenziata la presenza di un fontanile nella cui fascia di rispetto ricade il comparto. Qualora fosse accertata la presenza del fontanile (sono sorti dubbi sulla effettiva collocazione) si prescrive a opera di compensazione la riattivazione della testa del fontanile e/o la rinaturalizzazione delle aste;
5. Il comparto è all'interno del perimetro areale di potenziale influenza sul S.I.C.; Per cui il progetto deve essere sottoposto all'esame del C.T.S. per l'eventuale richiesta dello studio di incidenza in relazione all'immissione di acque superficiali nel S.I.C.;
6. Nel PGT adottato il comparto è inserito nell'areale di potenziale interferenza sul SIC per la distanza (2 Km) dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino per cui deve essere valutato l'adeguamento dei divieti operanti nella stessa;
7. Nella predisposizione dell'impianto di illuminazione è necessario tener presente che il sito incide nella fascia di rispetto dell'Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane;
8. Verificare il rispetto dell'intervento di copertura con pannelli fotovoltaici con la disciplina vigente in materia di strutture ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
9. Valutare ai fini dell'esclusione alla assoggettabilità alla VAS la dimensione dell'area sulla quale insiste il progetto, come indicato dalla normativa.

- La nota dell'UFFICIO PARCHI della Provincia di Brescia, prot. 0011588 del 06/07/2012, con la quale è stato espresso il seguente parere: “

1. Data la vicinanza a fossi ed ai "laghetti delle Polle" e la prossimità alle Torbiere del Lago d'Iseo, tutti i proponenti SUAP dovranno argomentare la esclusione di effetti diretti ed indiretti sul SIC, soprattutto per quanto attiene lo scarico e/o il trattamento delle acque bianche e nere;
2. I procedimenti potranno eventualmente essere esclusi dalla procedura della Valutazione di Incidenza previo ottenimento del parere di competenza dell'Ente Gestore del Sito, da trasmettere anche all'Ufficio Parchi quale autorità competente in materia;
3. I Suap non tengono conto di comportare la quasi occlusione del Varco che è stato individuato, di costituire un ulteriore aumento di pressione antropica e conseguente criticità;
4. Dato che non si è data attenzione al "divieto tendenziale di nuove opere", si è preso atto che i progetti non propongono idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, volte a migliorare le caratteristiche di naturalità e funzionalità ecologica dell'ambito, come sarebbe stato perlomeno da garantire;
5. Per quanto attiene i riferimenti espliciti alla rete Ecologica, le bianche "mitigazioni" proposte non possono essere ricondotte ad "aiuole verdi" o a "barriere verdi" per mitigare gli impatti sulle altre componenti ambientali che sono state indagate singolarmente “;

- Il Nulla Osta dirigenziale inerente la ESCLUSIONE della VIC della verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT relativa al SUAP denominato “St. Elle di Rota e Lumina s.n.c.”

- „ espresso dalla Provincia di Brescia – area innovazione e territorio settore assetto territoriale, parchi e via, cartografia e GIS, in data 03/10/2012 prot. 0127451 a condizione che: “ *il proponente si raccordi con il Comune per agire coerentemente con quanto previsto dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente in materia di Rete Ecologica e di Valutazione di Incidenza, individuando idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, volte a migliorare le caratteristiche di naturalità e funzionalità ecologica dell’ambito (aree della ricostruzione ecosistemica polivalente BS7, nonché nella zona individuata quale Varco insediativo a rischio BS25)*”;

CONSIDERATO:

- che il fine della variante proposta consiste nell’ampliamento dell’insediamento produttivo della società St. Elle di Rota e Lumina S.n.c., esercente l’attività di costruzione coperture e tamponamenti per fabbricati civili ed industriali .
Complessivamente la superficie dell’ampliamento si sviluppa su una superficie di 13.590 mq e prevede la realizzazione :
 - di un piazzale con pavimentazione in battuto di cemento per l’accesso, la movimentazione di automotrici e mezzi di carico e scarico;
 - di un capannone di mq. 4.800 adibita al deposito temporaneo dei prodotti realizzati dall’azienda;
- che l’intervento proposto non risulta conforme allo strumento urbanistico per le seguenti ragioni:
 - l’ampliamento ricade in un ambito R di riqualificazione urbanistica destinato ad “aree private per attrezzature sportive ricreative di interesse collettivo, nel PRG vigente e come “Suap in itinere”, zona E2, nel PGT adottato ;

Visto l’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 così come recepito dal D.Lgs n° 152/2006, riportante i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12 dello stesso decreto legislativo;

Considerate le influenze della variante rispetto ad altri piani o programmi sovracomunali (PTR, PTCP, PIF), nonché le caratteristiche degli effetti prodotti e delle aree interessate;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione sopra citata e tenuto conto, in particolare, delle problematiche evidenziate nei vari pareri;

Ritenuto, pertanto:

- che la variante urbanistica proposta non comporta impatti sulle componenti ambientali tali da richiedere l’avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica;
- che, tuttavia, l’intervento in progetto determinerà una ulteriore, irreversibile sottrazione di suolo agricolo,

Dato atto, pertanto, che occorre prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione, peraltro già previste, in parte, dal Rapporto Preliminare:

- al fine di mantenere il corridoio ecologico “varco insediativo a rischio” (BS25) elemento della REP, e migliorare la funzionalità delle Rete Ecologica (“ *aree della ricostruzione ecosistemica polivalente*” BS7), nonché, di incrementare la connettività ecologica, l’intervento di compensazione proposto deve essere approfondito attraverso uno studio di misure di mitigazione e compensazione ambientale adeguate a mantenere e migliorare la funzionalità della Rete Ecologica per non pregiudicare le linee di permeabilità ecologica. In fase di progettazione dell’intervento si suggerisce di valutare la realizzazione di una fascia minima rinaturalizzata da realizzare con sistemi di alberatura e/o schermatura aventi una profondità adeguata, almeno una decina di metri del perimetro dell’area per rafforzare le misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale, utilizzando specie

arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee al sito con sesti d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti.

- durante le successive fasi procedurali, si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - al fine di tutelare la risorsa idrica dovranno essere realizzati dei pozzetti disoleatori per depurare le acque meteoriche (derivanti dalla copertura e dal dilavamento del piazzale) che, attraverso la rete dei fossi esistenti, confluiscono nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (*Sito Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Torbiere d'Iseo"*). *Si ricorda che dovranno essere tenuti in debita considerazione i divieti previsti dal Regolamento regionale 3/2006, il quale, dispone che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati non possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi, delimitate dalla fascia di 1Km dalla linea di costa.*, si invita, inoltre, il proponente a realizzare una vasca di raccolta delle acque meteoriche derivanti dai pluviati da utilizzarsi per l'irrigazione della superficie a verde (preservando in tal modo l'uso dell'acqua potabile stessa, secondo le disposizioni del Regolamento Regionale n. 2-3-4 del 24/03/2006.
 - la progettazione dei sistemi di illuminazione dovrà rispettare quanto previsto per le fasce di rispetto degli osservatori astronomici, dalla L.R. n° 17/2000, nonché le disposizioni generali di cui all'art. 6 della D.G.R. n. 7/2611/2000, in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso (in considerazione che l'intervento rientra nella fascia di rispetto dell'Osservatorio Astronomico "Serafino Zani " di Lumezzane)
 - al fine di ridurre il consumo di energia dovranno essere adeguatamente valutate le migliori soluzioni finalizzate al contenimento energetico;
 - dovrà essere data attuazione al disposto dell'art. 43, comma 2bis della L.R. n° 12/2005 in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono superfici agricole, da destinarsi obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;
 - in sede di approvazione del SUAP dovranno essere riproposte le prescrizioni dello studio sismico e geologico fatte per l'area in oggetto;
 - le operazioni di scavo e movimenti di terra previsti dall'intervento, dovranno essere subordinate all'esecuzione degli accertamenti preventivi, diretti dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ed eseguiti ad onere della committenza, da ditta specializzata in ricerche archeologiche, vista la rilevanza archeologica del territorio;
 - poiché l'area dell'intervento è attraversata da due rami del R.I.M. denominati: "Rio Gropparello" e "Canale Sn 16" la vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua dovrà essere incrementata utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone e a carattere igrofilo;
 - dovrà essere accertato se l'intervento ricade all'interno della fascia di rispetto di un fontanile e in caso affermativo è necessario provvedere alla rinaturalizzazione dell'asta dello stesso come opera di compensazione;
 - poiché l'intervento si colloca in un' area di potenziale interferenza con il S.I.C il progetto attuativo del SUAP dovrà essere sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Scientifico per valutare la necessità di uno studio di incidenza specifico, in relazione alla particolare immissione di acque superficiali nel S.I.C.;

Per quanto sopra esposto

DECRETA

1. di **non assoggettare** il procedimento di variante parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, ora art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, richiesto dalla Società St. Elle di Rota e Lumina S.n.c. a Valutazione Ambientale Strategica;
2. dovranno, tuttavia, essere previste adeguate misure di mitigazione e compensazione, in particolare:

- al fine di mantenere il corridoio ecologico “varco insediativo a rischio” (BS25) elemento della REP, e migliorare la funzionalità delle Rete Ecologica (“*aree della ricostruzione ecosistemica polivalente*” BS7), nonché, di incrementare la connettività ecologica, l’intervento di compensazione proposto deve essere approfondito attraverso uno studio di misure di mitigazione e compensazione ambientale adeguate a mantenere e migliorare la funzionalità della Rete Ecologica per non pregiudicare le linee di permeabilità ecologica. In fase di progettazione dell’intervento si suggerisce di valutare la realizzazione di una fascia minima rinaturalizzata da realizzare con sistemi di alberatura e/o schermatura aventi una profondità adeguata, almeno una decina di metri del perimetro dell’area per rafforzare le misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale, utilizzando specie arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee al sito con sesti d’impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti.
- durante le successive fasi procedurali, si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - al fine di tutelare la risorsa idrica dovranno essere realizzati dei pozzetti disoleatori per depurare le acque meteoriche (derivanti dalla copertura e dal dilavamento del piazzale) che, attraverso la rete dei fossi esistenti, confluiscono nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (*Sito Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Torbiere d’Iseo*). *Si ricorda che dovranno essere tenuti in debita considerazione i divieti previsti dal Regolamento regionale 3/2006, il quale, dispone che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati non possono essere recapitati in corpi d’acqua superficiali e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi, delimitate dalla fascia di 1Km dalla linea di costa.*, si invita, inoltre, il proponente a realizzare una vasca di raccolta delle acque meteoriche derivanti dai pluviali da utilizzarsi per l’irrigazione della superficie a verde (preservando in tal modo l’uso dell’acqua potabile stessa, secondo le disposizioni del Regolamento Regionale n. 2-3-4 del 24/03/2006.
 - la progettazione dei sistemi di illuminazione dovrà rispettare quanto previsto per le fasce di rispetto degli osservatori astronomici, dalla L.R. n° 17/2000, nonché le disposizioni generali di cui all’art. 6 della D.G.R. n. 7/2611/2000, in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso (in considerazione che l’intervento rientra nella fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico “Serafino Zani ” di Lumezzane)
 - al fine di ridurre il consumo di energia dovranno essere adeguatamente valutate le migliori soluzioni finalizzate al contenimento energetico;
 - dovrà essere data attuazione al disposto dell’art. 43, comma 2bis della L.R. n° 12/2005 in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono superfici agricole, da destinarsi obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;
 - in sede di approvazione del SUAP dovranno essere riproposte le prescrizioni dello studio sismico e geologico fatte per l’area in oggetto;
 - le operazioni di scavo e movimenti di terra previsti dall’intervento, dovranno essere subordinate all’esecuzione degli accertamenti preventivi, diretti dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ed eseguiti ad onere della committenza, da ditta specializzata in ricerche archeologiche, vista la rilevanza archeologica del territorio;
 - poiché l’area dell’intervento è attraversata da due rami del R.I.M. denominati: “Rio Gropparello” e “Canale Sn 16” la vegetazione delle sponde dei corsi d’acqua dovrà essere incrementata utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone e a carattere igrofilo;
 - dovrà essere accertato se l’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto di un fontanile e in caso affermativo è necessario provvedere alla rinaturalizzazione dell’asta dello stesso come opera di compensazione;
 - poiché l’intervento si colloca in un’ area di potenziale interferenza con il S.I.C il progetto attuativo del SUAP dovrà essere sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Scientifico per

valutare la necessità di uno studio di incidenza specifico, in relazione alla particolare immissione di acque superficiali nel S.I.C.

3. di **inviare** il presente decreto all'Autorità Procedente, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati e di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Lombardia (SIVAS) e sul sito del Comune di Iseo;

Iseo, 07/11/2012

L'AUTORITA' PROCEDENTE
Ing. Pietro Vavassori — Comune di Iseo

L'AUTORITA' COMPETENTE
Geom. Candida Sala - Comune di Verolavecchia
Domiciliata per la funzione presso il Comune di Iseo

